

NOTIZIARIO

n.

2

2023

La nuova Flat Tax incrementale 2023

Analisi delle principali novità introdotte con la Legge di Bilancio 2023.

Prestazioni di lavoro occasionale

Analisi delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.

Definizione Agevolata (Rottamazione Quater)

Analisi delle novità introdotte

LA NUOVA FLAT TAX INCREMENTALE 2023

La legge di bilancio 2023 ha introdotto una **flat tax al 15% sull'incremento di reddito nell'anno 2023** rispetto ai tre anni precedenti, **con una franchigia del 5%**. La misura è rivolta a tutti i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa o attività di lavoro autonomo, non già assoggettati ad imposta sostitutiva (forfettari).

Di seguito si analizzano le principali novità.

LA NUOVA FLAT TAX INCREMENTALE 2023	
PREMESSA	<p>La c.d. "flat tax incrementale" è una novità della Legge di Bilancio 2023 volta ad incentivare la produttività delle aziende e dei liberi professionisti, purché l'attività sia svolta in forma individuale e non societaria.</p> <p>In particolare, viene previsto¹ che, limitatamente al 2023, le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario, in sede di dichiarazione del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023) potranno applicare, in via opzionale, in luogo delle ordinarie aliquote Irpef "per scaglioni" di reddito², un'imposta sostitutiva "piatta" del 15% sull'eccedenza del reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo rispetto al più elevato importo del reddito dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.</p>
AMBITO SOGGETTIVO	<p>I beneficiari della "flat tax incrementale" sono i contribuenti persone fisiche esercenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ attività d'impresa, ◆ arti o professioni, <p>diversi da quelli che applicano il regime forfettario.</p> <p>Il nuovo regime di favore, infatti, riguarda soltanto coloro che sono soggetti ad un regime di tassazione progressivo.</p>

¹l'art. 1, commi da 55 a 57 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, pubblicata in G.U. 29 dicembre 2022 n. 303.

²art. 11 del Tuir.

<p>MODALITA' APPLICATIVE</p>	<p>I beneficiari possono applicare in luogo delle aliquote IRPEF per scaglioni di reddito e delle relative addizionali Irpef, un'imposta sostitutiva della stessa Irpef e delle relative addizionali, calcolata con un'aliquota "piatta" del 15% da applicare su una base imponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in ogni caso non superiore a 40.000 euro; ◆ determinata come differenza tra: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il reddito di impresa o lavoro autonomo conseguito nel 2023, ✓ ed il reddito d'impresa e di lavoro autonomo più elevato, dichiarato nel triennio 2020 – 2021 – 2022; ◆ decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Reddito 2023</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Reddito > triennio 2020 - 2022</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(=)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Differenza lorda</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Abbattimento 5% (da calcolare sul reddito > triennio 2020 – 2022)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">(=)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">BASE IMPONIBILE</td> </tr> </table>	Reddito 2023	(-)	Reddito > triennio 2020 - 2022	(=)	Differenza lorda	(-)	Abbattimento 5% (da calcolare sul reddito > triennio 2020 – 2022)	(=)	BASE IMPONIBILE
Reddito 2023										
(-)										
Reddito > triennio 2020 - 2022										
(=)										
Differenza lorda										
(-)										
Abbattimento 5% (da calcolare sul reddito > triennio 2020 – 2022)										
(=)										
BASE IMPONIBILE										

Sotto il **profilo temporale** si evidenzia che la disciplina di favore riguarda soltanto **l'anno di imposta 2023** (modello Redditi 2024).

L'eventuale eccedenza che non sconta l'imposizione sostitutiva **è soggetta ad IRPEF secondo i criteri ordinari**. Dell'importo soggetto ad imposizione agevolata si tiene comunque conto:

- ◆ ai fini della spettanza e per la determinazione di **deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo**, anche di natura non tributaria, qualora il riconoscimento di detti benefici sia subordinato al possesso di requisiti reddituali;
- ◆ **nella determinazione della base imponibile ai fini previdenziali** (cassa previdenza professionale, INPS artigiani e commercianti, INPS gestione separata, etc.).

Si ipotizza la seguente situazione.

Anno	Reddito
2023	90.000
2022	65.000
2021	80.000
2020	50.000

Calcolo della base imponibile della Flat tax incrementale

Reddito 2023	90.000	
Reddito più alto del triennio 2020 – 2021 - 2022	80.000	-
Differenza "lorda" tra il reddito 2023 ed il reddito più alto del triennio	10.000	+
Abbattimento 5% (reddito maggiore x 5%)	4.000	-
Differenza netta	6.000	=

La base imponibile della Flat tax non può superare € 6.000. L'imposta sostitutiva dovuta è pari a € 900 (6.000 x 15%).

**ESEMPI
NUMERICI**

**CONFRONTO
CON LA
TASSAZIONE
ORDINARIA**

L'applicazione della **flat tax incrementale al 15%** avviene **su base volontaria, non obbligatoria**.

Di conseguenza, la valutazione circa l'effettiva convenienza o meno del regime dovrà quindi tenere conto di eventuali **oneri deducibili, o detrazioni di imposta** di importo particolarmente significativo che, in assenza di ulteriori redditi possono diventare dirimenti.

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

La **Legge di Bilancio 2023** ha introdotto numerose **modifiche** al sistema delle **prestazioni occasionali**, in particolare per quanto riguarda il **tetto ai compensi** imposto agli **utilizzatori**, il **limite dimensionale** imposto ad **imprese e professionisti** ed infine l'**abrogazione** delle **limitazioni** per le **aziende alberghiere e turistiche**. Sono arrivati anche i primi **chiarimenti** da parte dell'**INPS**³.

Di seguito si analizzano le principali novità.

PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE					
PREMESSA	<p>Con una recente circolare l'INPS ha descritto le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di prestazioni occasionali.</p> <p>L'Istituto si è concentrato in particolare sulle modifiche in materia di compensi, limite dimensionale per imprese e professionisti e regole specifiche per le realtà del turismo.</p>				
LIMITI ECONOMICI	<p>La Legge di Bilancio 2023⁴ ha stabilito che il limite di compenso annuo⁵ con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, è pari a 10 mila euro.</p> <p>Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023, ogni singolo utilizzatore, tanto nelle ipotesi di ricorso al Libretto Famiglia che al Contratto di prestazione occasionale, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10 mila euro per anno civile, con riguardo alla totalità dei prestatori.</p> <p>Restano fermi, al contrario, i limiti di compenso pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 5 mila euro per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori⁶; ◆ 2.500,00 euro per le prestazioni complessivamente rese dal lavoratore in favore del medesimo utilizzatore⁷. 				
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">SOGGETTO</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">LIMITE DI COMPENSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	SOGGETTO	LIMITE DI COMPENSO		
SOGGETTO	LIMITE DI COMPENSO				

³ Circolare 6 del 19 gennaio 2023.

⁴ art. 1, comma 342, lettera a), Legge n.197/2022.

⁵ di cui all'art. 54-bis, comma 1, lettera b) del Decreto-legge numero 50/2017.

⁶ articolo 54-bis, comma 1, lettera a).

⁷ articolo 54-bis, comma 1, lettera c).

	Utilizzatore	Con più prestatori*
		10.000,00 euro
	Prestatore	Con più utilizzatori
		5.000,00 euro
	Prestatore	Con un solo utilizzatore
		2.500,00 euro
	Utilizzatore	Con un solo prestatore
		2.500,00 euro
<p>I compensi si computano nella misura del 75% del loro effettivo importo per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ titolari di pensione di vecchiaia o invalidità; ◆ giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l'università; ◆ disoccupati; ◆ percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito. <p>I suddetti limiti operano anche per le attività lavorative di natura occasionale, svolte nell'ambito di discoteche, sale dal ballo, night-club e simili, inquadrati nel codice Ateco2007 93.29.1⁸.</p>		
LIMITE DIMENSIONALE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI	Dal 1° gennaio 2023:	
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ è stato elevato da cinque a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato, il limite superato il quale non è consentito, per imprese e professionisti, ricorrere al Contratto di prestazione occasionale; ◆ tefso dimensionale di dieci lavoratori anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo. <p>Nel calcolo della base occupazionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ rientrano i lavoratori di ogni qualifica, esclusi gli apprendisti; ◆ I lavoratori part-time sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato 	

⁸ La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto il comma 1-bis all'articolo 54-bis.

	<p>al tempo pieno;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli intermittenti sono conteggiati in base all'orario effettivamente svolto; ◆ il periodo di riferimento è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della prestazione lavorativa. <p>Per il computo della forza aziendale mensile il numero complessivo degli occupati dev'essere arrotondato per eccesso se il valore del primo decimale è superiore a 0,5 (per difetto in caso contrario).</p> <p>La media semestrale dev'essere invece calcolata senza alcun arrotondamento.</p> <p>In conclusione, se il numero medio di dipendenti nel semestre è pari a 10,1 il datore di lavoro non può ricorrere a prestazioni di lavoro occasionali.</p>
<p>TETTO LAVORATORI TURISMO</p>	<p>Dal 1° gennaio 2023 viene meno anche il regime speciale per il ricorso alle prestazioni occasionali da parte di aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo⁹.</p> <p>Dal 1° gennaio 2023, infatti, le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo possono stipulare accordi di prestazioni occasionali anche con lavoratori non appartenenti alle precedenti categorie (quali: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico o l'università, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di altre prestazioni di sostegno del reddito).</p> <p>Inoltre, non si applica più il limite dimensionale di otto lavoratori ma quello generico di dieci, al pari di tutte le altre realtà imprenditoriali.</p> <p>Secondo quanto riporta l'INPS, invece, rimane fermo l'obbligo di <i>"effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali – almeno un'ora prima l'inizio della prestazione stessa – mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura dell'Istituto, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della</i></p>

⁹ grazie alla parziale abrogazione del comma 14, lettera a), articolo 54-bis.

durata complessiva della predetta prestazione".

In ogni caso, è **vietato l'utilizzo del Contratto di prestazione occasionale nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.**

ROTTAMAZIONE QUATER – COME PRESENTARE LA DOMANDA ENTRO IL 30 APRILE

La **Legge di Bilancio 2023**¹⁰ ha introdotto la **Definizione Agevolata** (c.d. "Rottamazione-quater") dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

La disposizione prevede una nuova **Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati** all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

Il contribuente ha quindi la possibilità di estinguere i debiti, **versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale** e quelle maturate **a titolo di rimborso spese** per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di **interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio**.

Tante sono le novità **rispetto al passato** riguardanti sia l'orizzonte temporale di riferimento quanto i vantaggi riservati a chi aderisce alla rottamazione in termini di importi da versare.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio le novità di tale strumento.

• IN CHE COSA CONSISTE LA DEFINIZIONE AGEVOLATA (C.D. ROTTAMAZIONE QUATER)

Come abbiamo detto, la **Legge di Bilancio ha introdotto** la Definizione agevolata (c.d. "Rottamazione quater") per i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal **1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**.

Chi aderisce dovrà pagare **unicamente**:

- ◆ le **somme** dovute a titolo di **capitale**;
- ◆ e le **somme** maturate a titolo di **rimborso spese** per le eventuali procedure esecutive e per i **diritti di notifica**.

Non saranno invece da **corrispondere** le somme dovute a titolo di:

- ◆ interessi iscritti a ruolo;
- ◆ sanzioni;
- ◆ interessi di mora;
- ◆ aggio.

¹⁰ Legge n. 197/2022, articolo 1, commi 231–252.



Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle **sanzioni per violazioni del Codice della strada**, nonché alle **altre sanzioni amministrative** (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l'accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che **non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi¹¹**, nonché le **somme dovute a titolo di aggio**.

La “Rottamazione quater” risulta, dunque, **meno onerosa rispetto alla precedente “Rottamazione ter”** considerando che **non sono dovuti gli interessi** (in precedenza erano esclusi solo quelli di mora!) e gli aggi.

Per la determinazione di quanto dovuto sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale compresi nei carichi affidati, nonché di rimborso delle spese.

Di seguito uno schema riepilogativo delle somme che dovranno essere versate aderendo alla “Rottamazione quater” nonché di quelle che saranno escluse.

SOMME DOVUTE		
	DEFINIZIONE AGEVOLATA ORDINARIA	DEFINIZIONE AGEVOLATA ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI VIOLAZIONI DEL CDS
Somme a titolo di capitale	x	x
Rimborso spese per eventuali procedure esecutive	x	x
Diritti di notifica	x	x
Interessi iscritti a ruolo		x
Sanzioni		x
Interessi di mora		
Aggio		

¹¹ compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “**maggiorazioni**”), quelli di mora di cui all'art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione.

SOMME NON DOVUTE		
	DEFINIZIONE AGEVOLATA ORDINARIA	DEFINIZIONE AGEVOLATA ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE SANZIONI VIOLAZIONI DEL CDS
Somme a titolo di capitale		
Rimborso spese per eventuali procedure esecutive		
Diritti di notifica		
Interessi iscritti a ruolo	X	
Sanzioni	X	
Interessi di mora	X	X
Aggio	X	X

Facciamo un **Esempio di calcolo di quanto dovuto con e senza definizione agevolata**

	IMPORTO DOVUTO SENZA DEFINIZIONE AGEVOLATA	IMPORTO DOVUTO ADERENDO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
Capitale	6.000	6.000
Sanzioni	1.800	1.800
Spese per procedure di notifica	5,88	5,88
Diritti di notifica	6,20	6,20
Interessi	715,20	715,20
Interessi di mora	148,80	148,80
Aggio	693,12	693,12
totale dovuto	9.369,20 euro	6.012,08 euro (Capitale + Spese procedura notifica + Diritti notifica)

totale stralciato		3.357,12 euro
-------------------	--	---------------

• I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la Definizione Agevolata riguarda **tutti i carichi** affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il **1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022** inclusi quelli:

- ◆ contenuti in **cartelle non ancora notificate**;
- ◆ **interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione**;
- ◆ **già oggetto di una precedente "Rottamazione"** anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

La Definizione Agevolata può essere effettuata anche per:

- ◆ i **carichi** che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la **composizione della crisi da sovraindebitamento**¹²; nonché
- ◆ la **ristrutturazione dei debiti del consumatore**;
- ◆ il **concordato minore**¹³.

Inoltre, **possono essere estinti**, anche se con riferimento ad essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione (decadenza a causa di mancato / insufficiente / tardivo versamento di una delle rate previste nel piano di pagamento), i **debiti relativi a carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo 2000 - 2017** oggetto delle seguenti precedenti definizioni agevolate:

- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 ("rottamazione"¹⁴);
- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2016 e dall'1.1 al 30.9.2017 ("rottamazione-bis"¹⁵);
- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter"¹⁶);
- ◆ definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 a favore di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica ("saldo e stralcio"¹⁷);

¹² ex Legge n.3 del 2012.

¹³ ex D.lgs. 14 del 2019.

¹⁴ ex art. 6, comma 2, DL n. 193/2016.

¹⁵ ex art. 1, comma 5, DL n. 148/2017.

¹⁶ ex art. 3, comma 5, DL n. 119/2018.

¹⁷ ex art. 1, comma 189, Legge n. 145/2018.

- ◆ riapertura definizione carichi affidati dal 2000 al 2017 ("rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"¹⁸).

La "rottamazione quater" è inoltre consentita:

- ◆ **limitatamente agli interessi** (comprese le c.d. "maggiorazioni") e alle somme maturate a titolo di **aggio**, anche con riferimento alle sanzioni amministrative diverse da quelle riferite a:
 - ✓ violazioni tributarie;
 - ✓ violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
- ◆ per i debiti risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione da parte degli **Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria**¹⁹.

I **carichi** affidati dalle **casce/enti previdenziali di diritto privato** rientrano nella "Rottamazione quater" solo se l'ente, entro il **31 gennaio 2023**, provvede a:

- ◆ adottare uno specifico provvedimento;
- ◆ trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- ◆ pubblicarlo sul proprio sito internet.

• I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata:

- ◆ i carichi affidati all'Agente della riscossione **prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022**;
- ◆ **i carichi** relativi a:
 - ✓ somme dovute a titolo di **recupero** degli **aiuti di Stato**²⁰;
 - ✓ crediti derivanti da **pronunce di condanna** della **Corte dei Conti**;
 - ✓ **multe, ammende e sanzioni pecuniarie** dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**;
 - ✓ **"risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e l'Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all'importazione**;
- ◆ le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo **avvisi di pagamento** (cosiddetti GIA);

¹⁸ ex art. 16-bis, commi 1 e 2, DL n. 34/2019.

¹⁹ di cui al D.lgs. n. 509/94 (Casse previdenziali professionisti, tra cui INARCASSA, CDC, ENPAV, ENPAM, ecc.) e D.lgs. n. 103/96 (per i professionisti privi di Cassa previdenziale di categoria).

²⁰ ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589.

- ◆ **i carichi** affidati dalle **casse/enti previdenziali di diritto privato** che non hanno provveduto, entro il **31 gennaio 2023**, all'adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

• MODALITA' DI PAGAMENTO

L'**importo dovuto** a seguito di adesione alla Definizione Agevolata **può essere versato:**

- ◆ in **un'unica soluzione**, entro il **31 luglio 2023**;
- ◆ oppure, in un numero massimo di **18 rate (5 anni) consecutive**, di cui:
 - ✓ **le prime due** con scadenza il **31 luglio e il 30 novembre 2023** pari ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute;
 - ✓ **le restanti 16 rate** di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate **il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre** di ciascun anno **a decorrere dal 2024**. Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.



In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione Agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Ai fini del **pagamento** si possono **utilizzare i seguenti canali:**


- ◆ Sito istituzionale;
- ◆ App EquiClick;
- ◆ Domiciliazione sul conto corrente;
- ◆ Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di:
 - ◆ Sportelli bancari;
 - ◆ Uffici postali;
 - ◆ Home banking;
 - ◆ Ricevitorie e tabaccai;
 - ◆ Sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
 - ◆ Postamat;
 - ◆ Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì.

Inoltre, si precisa che in seguito alla presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, **limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata:**

- ◆ **non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;**
- ◆ **non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate** salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
- ◆ **resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche**, già iscritte alla data di presentazione della domanda.

• COME FARE LA DOMANDA DI ADESIONE

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata utilizzando i **servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione** sul proprio sito internet



www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:

- ◆ [On-line in area riservata](#), con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, compilando il **form** in ogni sua parte e indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione Agevolata;
- ◆ [On-line in area pubblica](#) compilando il **form** in ogni sua parte e [allegando la documentazione di riconoscimento](#). Sarà necessario specificare l'indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. Attenzione è necessario allegare anche la seguente documentazione (in un unico file di tipo PDF con dimensione non superiore a 5MB):
 - ✓ **Richiesta in proprio** (persone fisiche)
Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva per richieste in proprio](#).
 - Richiesta per altri soggetti** (per esempio: società, organizzazioni, enti)

Documento di riconoscimento e [Dichiarazione sostitutiva per richieste in caso di rappresentanza](#), con eventuale documentazione di supporto ([consulta la Tabella "documentazione di riconoscimento"](#))

La mancata trasmissione della documentazione di cui sopra non permetterà la trattazione della pratica.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE
Area riservata	Il contribuente riceve una mail di presa in carico , con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).
Area pubblica	Il contribuente riceve: <ul style="list-style-type: none"> ◆ una prima mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro 72 ore (nel caso in cui non dovesse avvenire la convalida nel termine delle 72 ore la domanda deve considerarsi annullata); ◆ una seconda mail, successivamente alla convalida, di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti; ◆ una terza mail, se la documentazione allegata è corretta, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (mod. R-DA-2023).



E' possibile aderire alla Definizione agevolata ("Rottamazione-quater") **per un singolo carico contenuto nella cartella/avviso e non per tutta la cartella/avviso**, indicando anche il riferimento del singolo carico.

Nel caso in cui si dovesse presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata relativamente a cartelle oggetto di un contenzioso non ancora definito con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sarà necessario indicare nella suddetta domanda la rinuncia a eventuali contenziosi relativi alle cartelle indicate nella stessa domanda.

[FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE](#)

• I DOCUMENTI ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati:

- ◆ per le **persone fisiche**:
 - ✓ documento di riconoscimento;
 - ✓ la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”;
- ◆ per gli **altri soggetti** (società, organizzazioni, enti, etc.)
 - ✓ documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - ✓ la “dichiarazione sostitutiva di certificazione”/ atto di notorietà;
 - ✓ eventuale **documentazione di supporto**, desumibile dalla Tabella presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate - riscossione (ad esempio, per le associazioni non riconosciute, tra cui rientrano le associazioni sportive, copia dell’**atto costitutivo / statuto**).

• COSA SUCCEDDE IN SEGUITO ALL’ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUATER

Dopo aver aderito alla Definizione agevolata, l’Agenzia delle entrate-Riscossione invia al contribuente, **entro il 30 giugno 2023**, una “**Comunicazione**” di:

- ◆ **accoglimento della domanda**, contenente:
 - ✓ l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
 - ✓ la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
 - ✓ i moduli di pagamento precompilati;
 - ✓ le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
- ◆ **diniego (eventuale)**, con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

Una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata vengono **sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023)** delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, **gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni**.

Alla stessa data (31 luglio 2023), **le rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta** la “Rottamazione-quater” sono **automaticamente revocate**.

In caso di mancato accoglimento della domanda di adesione, **potrà essere invece ripreso il pagamento delle rate** del piano di rateizzazione.

Inoltre, **la “Comunicazione”** che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, **terrà già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti fino a 1000,00 euro** che sarà effettuato il 31 marzo 2023.

• GLI EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

- ◆ sono **sospesi**:
 - ✓ i termini di prescrizione/decadenza;
 - ✓ gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata di quanto dovuto per la definizione;
- ◆ l’Agente della riscossione **non può**:
 - ✓ **avviare nuove azioni esecutive** o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
 - ✓ iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;
- ◆ **il debitore non è considerato inadempiente**²¹ ai fini dell’irrogazione dei rimborsi d’imposta/pagamenti dei crediti vantati nei confronti della P.A.;
- ◆ in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il **DURC è rilasciato** a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

GIUSEPPE IANNIBELLI

²¹ Ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/1973.